

Bari, 5 novembre 2012

Egregio Sig.
Sindaco del Comune di
Giovinazzo
sig. Tommaso Depalma
P.za V. Emanuele II n. 64
70054 – GIOVINAZZO

Egregio Sig.
R.U.P. Arch. Vincenzo Turturro
Dirigente del 3° Settore
Gestione del Territorio
Servizio Assetto del Territorio
e Ambiente
del Comune di Giovinazzo
P.za V. Emanuele II n. 64
70054 – GIOVINAZZO

Trasmissione a mezzo PEC a: protocollo@mailcert.comune.giovinazzo.ba.it

Oggetto: Avviso di selezione per *curricula* per l'affidamento di incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale (CIG 4639180471).
COMUNICAZIONE INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE EX ART. 243 BIS D. LGS. N. 163/2006.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Alessandro Reina, che sottoscrive la presente per ratifica ed elegge ai presenti fini domicilio presso il mio studio in Bari, via Cardassi 58, espongo quanto segue.

Con l'avviso richiamato in oggetto, pubblicato in data 18.10.2012, codesta Amministrazione ha premesso che: *“Essendo in corso di esecuzione i lavori di realizzazione di impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso in località San Pietro Pago – Giovinazzo, dell'importo complessivo di €41.790.877,52, si rende necessario procedere ad acquisire manifestazioni di interesse di professionisti idonei a costituire la Commissione di collaudo”*.

Pertanto, codesto Comune ha attivato le procedure di selezione dei professionisti medesimi ex art. 125, co. 11, D.Lgs. n. 163/06 ed, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 91, co. 2, D.Lgs. n. 163/06 e 215 DPR 207/10, ha invitato “*i soggetti aventi titolo, Ingegneri ambientali, Ingegneri meccanici ed Ingegneri chimici, liberi professionisti o associati nelle forme di cui all’art. 90 co. 1 lett. d, e, f, g, e h del D.Lgs. n. 163/06 e raggruppamenti tra questi soggetti*” a presentare domanda di partecipazione alla selezione in questione.

Quanto alle attività oggetto dell’incarico, si legge al punto 2) dell’avviso che “*Il Responsabile del Procedimento, Dirigente del 3° Settore del Comune di Giovinazzo, intende affidare a liberi professionisti esterni, singoli o associati, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali da almeno 5 anni, l’incarico di collaudo relativamente ai lavori di realizzazione di impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso. [...] La presente procedura è finalizzata alla costituzione della commissione per il collaudo di cui si è detto innanzi mediante distinte selezioni: per ingegnere ambientale, per ingegnere meccanico e per ingegnere chimico. Nella presentazione della propria candidatura, nel frontespizio della busta chiusa contenente la documentazione è necessario specificare la figura professionale per cui si concorre*”.

Orbene, sorprende non poco che la stazione appaltante non abbia contemplato tra i “*soggetti aventi titolo*” a presentare la propria candidatura la figura professionale del tecnico geologo, nemmeno limitatamente ad un solo posto di componente la commissione, come previsto dalla normativa di settore.

Per un verso, invero, non è minimamente revocabile in dubbio la competenza del geologo a svolgere incarichi di collaudo, ai sensi dell’art. 216 DPR n. 207/2010, commi 2 e 3, rubricato “*Nomina del collaudatore*”, proprio relativamente alle ipotesi – come quella di specie - di lavori che richiedano l’apporto di più professionalità differenti in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento (si rammenta che trattasi di “*impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso*”).

Dispongono i predetti commi:

“2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

*3. Costituiscono **requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo** l’essere laureato in ingegneria, architettura, e, **limitatamente a un solo componente della commissione, l’essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali**; e’, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”.*

Per altro verso, ai sensi del comma 8 dell’art. 216 cit., in caso di lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo deve essere esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche (“**8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e’ affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e’ esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche**”).

Come noto, con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003 il territorio del Comune di Giovinazzo è stato classificato sotto il profilo

sismico quale “zona 3”, ossia come territorio in cui deve applicarsi la normativa antisismica.

Ed infatti, il medesimo RUP Arch. Turturro, in ottemperanza al D.M. 11.3.1988 (punto H) recante norme in materia di criteri di carattere geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici, proprio in ragione di detta classificazione sismica ha dovuto accludere (quale allegato B02) al Piano Particolareggiato Attuativo “Zona C3” una “Relazione Geologica e Geomorfologica” datata marzo 2007.

Ebbene, è del tutto pacifico che la figura professionale del tecnico geologo ha piena competenza anche in merito alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche: dispone infatti l'art. 41, lett. g), DPR n. 328/2001 (al Capo VIII “*Professione di geologo*”) che forma oggetto dell'attività professionale del medesimo “g) **la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico**, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali”.

Si aggiunga, peraltro, ad ulteriore conferma di quanto precede, che in ciascuna delle fasi della **progettazione in zona sismica** l'acquisizione della **relazione geologica** – la cui redazione è di esclusiva competenza del Geologo - non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della p.A., essendo essa **obbligatoriamente** prevista (Cons. Stato, sent. 686/2012).

A questa stregua, si appalesa ancor più irragionevole la scelta di codesto Comune di non includere tra i componenti l'istituenda commissione di collaudo neppure un soggetto recante la professionalità del Geologo.

Pertanto, le surrichiamate clausole dell'avviso in oggetto sono palesamente illegittime, poiché inficiate - per quanto precede - dalla violazione della richiamata normativa di settore nonché da difetto di istruttoria, eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto e disparità di trattamento; le stesse ledono altresì, in modo manifesto, gli interessi e le prerogative professionali dei geologi, in quanto precludono ai medesimi la possibilità di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico con riferimento ad un posto di componente la commissione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, con la presente comunicazione ex art. 243-bis D.Lgs. n. 163/2006 si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi dianzi esposti, di:

- 1) provvedere immediatamente e senza indugio alla sospensione della procedura;
- 2) provvedere immediatamente e senza indugio alla rettifica in autotutela della lex specialis, emendando le clausole *contra legem* dai vizi di legittimità denunziati;
- 3) conseguentemente riavviare la procedura prorogando il termine per la presentazione delle candidature sì da consentire un'effettiva partecipazione dei tecnici geologi alla selezione.

In difetto di una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate

Studio Legale
Avv. MARCO LANCIERI

entro e non oltre la giornata di lunedì 12.11.2012, l'Ordine regionale dei Geologi non potrà esimersi dall'agire in ogni sede, anche giudiziaria, per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri

dott. geol. Alessandro Reina
(Presidente dell'Ordine Regionale)
dei Geologi della Puglia